

APPENDICE E

SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado N. 2 "A. DIAZ"
VIA G. D'ANNUNZIO - 07026 OLBIA (SS) TEL.25421
C.M. SSMM02800T - CF 82005020902 e.mail : ssmm02800t@istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO contenente i criteri per la CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e nel rispetto dell'art. 50 del D.l. n. 44 del 01/02/2001

Art. 2 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione: al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico; alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro; considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità. Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art. 3 - Modalità di richiesta

La richiesta di concessione dei locali scolastici deve essere inviata per iscritto all'istituzione scolastica e al Comune proprietario dei locali pervenire entro i termini specificati nella convenzione e dovrà contenere l'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta. Dopo tale data potrà essere stipulata una nuova convenzione tenendo conto delle attività che la scuola programmerà a suo tempo.

Art. 4- Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni: indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica; osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica; lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art. 5- Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità. Si dovrà dimostrare di essere in possesso di una Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile, come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44, art. 50 comma 3.

Art. 6- Fasce orario di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali in orari pomeridiani concordati con la istituzione scolastica e che verranno specificati nella convenzione e compatibilmente con lo svolgimento delle lezioni. L'uso dei locali al di fuori di tale fasce orario potranno essere concesse in deroga dal Consiglio d'Istituto.

Art. 7- Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Art. 8- Divieti particolari

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue: è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa l'autorizzazione dell'istituzione scolastica; è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi che interferiscano in qualsiasi modo con le attività scolastiche; qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica; l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità; i locali dovranno essere usati dal

concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni atte a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art. 9 - Procedura per la concessione

Il Dirigente scolastico comunicherà l'assenso di massima subordinato al versamento di una quota stabilita a titolo di contributo per la scuola. Qualora il concessionario utilizzerà beni, attrezzature o aule speciali dell'istituzione scolastica il costo verrà determinato dal C.I.S. in base al periodo di utilizzazione. Qualora il versamento non sia stato eseguito entro il giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta s'intende tacitamente revocata.

Art. 10- Concessione gratuita

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'Ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.